

### Principi generali

#### Art. 1 - Costituzione

E' costituita la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della provincia di L'Aquila, di seguito detta "CNA Provinciale di L'Aquila, associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in L'Aquila, P.zza S. Marco, 5. Essa si obbliga all'uso della denominazione Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo (CNA, seguito dalla specificazione "Associazione Provinciale di L'Aquila ") e simbolo, nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale, prendendo atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

La "CNA Provinciale di L'Aquila" concorre a costituire il sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa o della loro attività di lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni nel territorio della provincia di L'Aquila.

La "CNA Provinciale di L'Aquila" si articola in:

a) **una struttura organizzativa territoriale Provinciale**

b) **istanze di aggregazione di interessi professionali e di mestiere/settore, dette Unioni**, costituite nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6, lettera A), 2° e 3° comma, dello Statuto nazionale:

1. CNA Alimentare;
2. CNA Artistico e Tradizionale;
3. CNA FITA;
4. CNA Costruzioni;
5. CNA Installazione e Impianti;
6. CNA Federmoda;
7. CNA Produzione;
8. CNA Benessere e Sanità;
9. CNA Servizi alla Comunità;
10. CNA Comunicazione e Terziario Avanzato.

c) **raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni, detti Raggruppamenti di interesse:**

1. CNA Impresa Donna
2. CNA Giovani Imprenditori
3. CNA InProprio
4. CNA Piccola e Media Industria;

d) **CNA Pensionati**, organizzazione di rappresentanza degli interessi dei pensionati.

La "CNA Provinciale di L'Aquila" favorisce la partecipazione diretta degli associati alla vita associativa ed agisce coerentemente con l'art. 2 e l'art. 5/A dello Statuto Nazionale della CNA.

## **Art. 2 - Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi**

1 - Gli scopi della "CNA Provinciale di L'Aquila" sono:

- a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, le piccole e medie imprese e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori, dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello della provincia di L'Aquila;
- b) la stipula di accordi e contratti sindacali a livello provinciale o altra articolazione territoriale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale (CNA Nazionale o Unione Nazionale-CNA) o regionale (CNA-Regionale o Unione Regionale CNA).

2 - In diretta attuazione di tali scopi, la "CNA Provinciale di L'Aquila" svolge le seguenti attività:

- a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell'interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell'ambito del sistema produttivo della provincia di Pescara; promuove inoltre lo sviluppo dell'associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
- b) promuove e svolge servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori e ai lavoratori autonomi associati, quali quelli tributari, amministrativi, di consulenza del lavoro, legali, previdenziali, assistenziali, ambientali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- c) promuove lo sviluppo e la tutela dell'assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.071947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
- d) assume iniziative volte alla qualificazione e all'aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e

degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell'Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);

- e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati attraverso la costituzione di CNA Pensionati, garantendole ambiti di autonomia politica e finanziaria ed i necessari supporti organizzativi;
- f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
- g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, si dota di agenzie di stampa e propri organi di informazione;
- h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell'impresa, nella relazione con il mercato e con l'ambiente nel quale è inserita l'impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
- i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.
- j) definisce ed attua sul territorio della provincia di L'Aquila politiche finanziarie coerenti con quelle del Sistema CNA, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'organizzazione ;
- k) definisce, in rapporto con la CNA Regionale dell'Abruzzo o direttamente, lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente, concordando con le Unioni regionali di mestiere/settore o con le loro articolazioni territoriali ove costituite la scelta del personale da impegnare nelle analoghe strutture provinciali;
- l) garantisce, in accordo con le Unioni regionali di mestiere/settore, il funzionamento delle Unioni di mestiere/settore sul territorio della provincia di Pescara, coerentemente con le politiche delle analoghe Unioni nazionali di mestiere/settore, assicurando il doppio inquadramento degli associati.

## TITOLO II

### Rapporti con il sistema CNA

#### **Art. 3 - Il sistema CNA**

La "CNA Provinciale di L'Aquila" si riconosce nell'identità, negli scopi, nelle funzioni, nei valori ed è parte costituente del sistema CNA, sistema nazionale ed unitario di rappresentanza generale dell'impresa italiana, con particolare riferimento all'Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie e alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati.

Ogni associato alla "CNA Provinciale di L'Aquila" è titolare del rapporto associativo con l'intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell'insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso.

L'adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all'inquadramento nelle CNA Provinciali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

#### **Art. 4 - Obiettivi del sistema CNA**

Il sistema CNA opera per l'affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all'impresa, al lavoro, all'economia di mercato. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell'intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese, delle imprenditrici e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell'artigianato, delle piccole e medie imprese e del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni sono il lavoro, l'autonomia e l'integrazione sociale, l'indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l'onestà, l'integrità morale.

Il sistema CNA opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per il lavoro autonomo nelle sue varie espressioni e promuove questo valore in ogni parte del nostro Paese.

Il sistema CNA è autonomo ed agisce per l'unità delle organizzazioni di rappresentanza dell'artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell'impresa.

Il sistema CNA opera per la crescita armonica dell'intero Paese e per l'integrazione politica ed economica dell'Europa.

Il sistema CNA si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di una adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema CNA.

Il sistema CNA si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.

Il sistema CNA nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:

- a) la rappresentanza e tutela degli interessi;
- b) la promozione economica delle imprese e del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni;

c) la predisposizione e l'erogazione di servizi all'impresa ed al lavoro autonomo.

Il sistema CNA garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.

Il sistema CNA definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell'obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.

Il sistema CNA concorre a promuovere con Istituzioni, Enti ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e dell'Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.

## TITOLO III

### II Sistema CNA: requisiti di ammissione

#### Art. 5 - Adesione al sistema CNA

Per aderire alla "CNA Provinciale di L'Aquila", e quindi al sistema CNA, le imprese e le relative forme associate, i soci e gli amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati debbono:

- a) accettare lo statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Provinciale di L'Aquila;
- b) rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico;
- c) ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, **anche** con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione ECIPA ed EPASA le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa o attività di lavoro autonomo ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant'altro con ogni mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- d) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo della "CNA Provinciale di L'Aquila" e del sistema CNA.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

## **Art. 6 – Obblighi assunti dalla “CNA Provinciale di L’Aquila” per poter far parte del Sistema CNA**

La “CNA Provinciale di L’Aquila” assume tutti gli obblighi di cui all’art. 8 dello Statuto Nazionale della CNA. In particolare:

1. si obbliga a garantire il versamento al sistema CNA, da parte dei propri associati, delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale della CNA;
2. si obbliga a concorrere alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e a rivolgersi ad esso, accettandone le decisioni, per ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA;
3. si obbliga a mettere a disposizione del sistema CNA i propri dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e amministrativa;
4. si obbliga ad adottare il codice etico ed il codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
5. si obbliga a garantire scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt.2,3,4,5,7,9;
6. garantisce che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
7. garantisce il coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l’alto;
8. si obbliga ad eleggere organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo Statuto Nazionale;
9. garantisce ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione Nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
10. si obbliga a rinnovare gli organi dirigenti ogni 4 anni;
11. si obbliga a garantire che la durata in carica del Presidente a tutti i livelli non superi i due mandati pieni consecutivi;
12. si obbliga al riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
13. garantisce la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone la necessaria autonomia politica e finanziaria, oltre che i supporti organizzativi;
14. garantisce l’obbligo dell’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d’atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale.

Si obbliga altresì, a riconoscere il commissariamento o l'estromissione dal Sistema CNA ed ogni altro provvedimento disciplinare decisi dalla Direzione Nazionale, i quali hanno effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l'efficacia del provvedimento.

Si obbliga inoltre a recepire il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, negli statuti di tutte le associazioni e federazioni.

## TITOLO IV

### Gli organi della "CNA Provinciale di L'Aquila"

#### **Art. 7 - Composizione degli organi della "CNA Provinciale di L'Aquila"**

Gli organi della "CNA Provinciale di L'Aquila" sono composti da imprenditrici, imprenditori e lavoratori autonomi iscritti alla CNA, pensionati iscritti alla CNA Pensionati, da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA. I legali rappresentanti gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.

E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 16 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 17 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E' proprio della responsabilità dei singoli componenti di ogni organo salvaguardare il principio di corrispondenza tra il mandato ricevuto ed i poteri e l'autonomia dell'organo stesso.

#### **Art. 8 - Gli organi della "CNA Provinciale di L'Aquila"**

Gli organi della "CNA Provinciale di L'Aquila" sono:

- l'Assemblea
- la Direzione
- la Presidenza
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

#### **Art. 9 - L'Assemblea della "CNA Provinciale di L'Aquila" - durata e composizione**

L'Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l'anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA.

Sono membri dell'Assemblea:

- a) il Presidente onorario della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- b) il Presidente ed i componenti la Presidenza della "CNA Provinciale di L'Aquila"
- c) i Presidenti ed i componenti le Presidenze di tutte le articolazioni della "CNA Provinciale di L'Aquila", di cui all'articolo 1, terzo comma, lettere a), b), c) e d), nonché i Presidenti in carica delle sedi zonali ove nominati;
- d) un numero di titolari di imprese, lavoratori autonomi, legali rappresentanti di società e forme associate e pensionati, eletti ogni quattro anni dall'Assemblea della CNA Provinciale di L'Aquila proporzionalmente alla consistenza associativa

Partecipano alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di voto consultivo, il Direttore.

I Presidenti ed i componenti le Presidenze di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo sono sostituiti di diritto nell'Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell'elezione di questi ultimi.

#### **Art. 10 - L'Assemblea della CNA Provinciale di L'Aquila – poteri e compiti**

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo della "CNA Provinciale di L'Aquila".

L'Assemblea:

- a) stabilisce le linee di strategia politiche, di programma e di indirizzo della "CNA Provinciale di L'Aquila", individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e del più generale mondo dell'impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori, dei pensionati;
- b) esamina l'andamento della "CNA Provinciale di L'Aquila" e delle strutture collegate;
- c) approva annualmente il bilancio consuntivo della "CNA Provinciale di L'Aquila", proposto dalla Direzione;
- d) indica, su proposta della Presidenza, le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale;
- e) approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti



effettivi e con una maggioranza di almeno i 2/3 + 1 dei presenti. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche sono sottoposti alla Direzione Nazionale della CNA perché ne valuti la coerenza con lo Statuto nazionale in ordine ai requisiti di ammissibilità nel sistema CNA.

L'Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima.

Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% + 1 dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

- a) deliberare il numero dei componenti la Direzione ed eleggerli;
- b) eleggere il Presidente, un Vicepresidente con funzioni vicarie del Presidente, gli altri componenti della Presidenza, determinando il numero di questi ultimi;
- c) eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo.

L'Assemblea può conferire la presidenza onoraria e revocarla ai sensi del successivo art. 14.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l'Assemblea in seduta straordinaria per l'elezione, prima della normale scadenza dei quattro anni, del Presidente, del Vicepresidente Vicario, di componenti la Presidenza o di altri organi.

L'elezione degli organi è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà + 1 degli aventi diritto; in seconda convocazione potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

### **Art. 11 – La Direzione: durata e composizione; poteri e compiti**

La Direzione rimane in carica quattro anni ed è composta da membri eletti dall'Assemblea tra gli associati alla CNA e a CNA Pensionati. Alle riunioni della Direzione partecipano, con diritto di voto consultivo, il Presidente onorario ed il Direttore.

La Direzione ha il compito di:

- a) nominare, il Direttore della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- b) attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della "CNA Provinciale di L'Aquila" stabilite dall'Assemblea;
- c) deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA Provinciale proposto dalla Presidenza per il tramite del Direttore Provinciale

- d) deliberare in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla utilizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statuari anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
- e) costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell'Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
- f) esercitare il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed Enti promossi o partecipati direttamente o indirettamente dalla "CNA Provinciale di L'Aquila";
- g) sottoporre alla Direzione Nazionale della CNA le eventuali domande di affiliazione o adesione di organizzazioni autonome, nonché la eventuale cessazione del loro rapporto associativo;
- h) adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine all'osservanza delle norme del presente statuto;
- i) deliberare in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dall'Assemblea;
- j) decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni;
- k) deliberare, su proposta del Direttore, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della "CNA Provinciale di L'Aquila" e le assunzioni, i licenziamenti, l'inquadramento contrattuale dei funzionari;
- l) dare attuazione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei conti;
- m) attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda sue determinate deliberazioni;
- n) presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo;
- o) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio;
- p) deliberare le quote associative annuali di propria pertinenza ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe per servizi e prestazioni;
- q) ratificare le decisioni prese in via d'urgenza dalla Presidenza;
- r) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- s) dotarsi di un proprio regolamento;
- t) promuovere l'attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere;

La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti j), k), l), m), n).

## **Art. 12 - La Presidenza: durata e composizione; poteri e compiti**

La Presidenza rimane in carica quattro anni ed è un organo collegiale composto dal Presidente e dai Vice Presidenti, tra i quali un Vice Presidente con funzioni vicarie del Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati alla CNA e a CNA Pensionati. Alle riunioni della Presidenza partecipano, con diritto di voto consultivo, il Presidente onorario ed il Direttore.

La Presidenza:

- a) promuove l'attività politica della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- b) adotta e propone alla direzione, per il tramite del Direttore Provinciale, il Piano Strategico Poliennale della CNA Provinciale;
- c) ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
- d) verifica l'attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
- e) convoca l'Assemblea e la Direzione, stabilendone l'ordine del giorno;
- f) può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere di urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

La Presidenza viene convocata dal Presidente, che ne stabilisce, insieme con il Direttore, l'ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

### **Art. 13 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritti alla CNA, lavoratori autonomi iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi nell'ambito dello specifico ruolo.

Il Presidente della "CNA Provinciale di L'Aquila":

- a) ha la rappresentanza politica dell'Associazione;
- b) ha potere di impulso e di vigilanza sul buon andamento della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- c) rappresenta la sintesi del sistema CNA Provinciale di L'Aquila, esprimendone le caratteristiche peculiari;
- d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- e) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze; in particolare, può conferire specifiche deleghe di rappresentanza ai Presidenti delle Unioni, che può tuttavia ritirare per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

### **Art. 14 - Presidenza onoraria**

L'Assemblea, su proposta della Presidenza, può conferire la Presidenza onoraria ad associati che abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vice Presidente dell'Associazione e/o che si siano distinti per particolari meriti associativi e professionali, in virtù dei quali possono rappresentare al meglio i valori associativi ed i significati culturali, etici e simbolici dell'artigianato e della piccola e media impresa.

Il Presidente Onorario è membro di diritto dell'Assemblea e partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni della Direzione e della Presidenza.

### **Art. 15 - Il Direttore**

Il Direttore della "CNA Provinciale di L'Aquila" viene nominato dalla Direzione, su proposta della Presidenza.

Il Direttore:

- a) è responsabile del funzionamento della struttura della "CNA Provinciale di L'Aquila" e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
- b) propone alla Presidenza il Piano Strategico Poliennale della CNA Provinciale;
- c) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- d) propone alla Direzione l'articolazione della struttura organizzativa della "CNA Provinciale di L'Aquila" e l'attribuzione o revoca degli incarichi a funzionari/quadri;
- e) stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale tecnico-impiegatizio, ivi compreso quello assegnato alle Unioni di settore/mestiere, ad esclusione di quello inquadrato nei ruoli di quadro, e dirigente; propone alla Direzione l'assunzione e la risoluzione del rapporto di lavoro, nonché le proposte di inquadramento contrattuale, dei quadri, dei funzionari e dei dirigenti, ivi compresi quelli assegnati alle Unioni di settore/mestiere, sentiti i rispettivi Presidenti. Nell'espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
- f) coadiuva il Presidente della "CNA Provinciale di L'Aquila", nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità di attuazione delle decisioni politiche assunte;
- g) partecipa, con voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della "CNA Provinciale di L'Aquila", nonché alle riunioni degli organi delle sue articolazioni territoriali, delle Unioni, dei raggruppamenti di interesse e di CNA Pensionati.

### **Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti e viene eletto dall'Assemblea. Rimane in carica per la

durata di quattro anni ed è presieduto da un componente iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della "CNA Provinciale di L'Aquila".

#### **Art. 17 - il Collegio dei Garanti**

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che non possono avere alcun incarico, né elettivo né contrattuale, in alcun organo nell'ambito del Sistema CNA.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall'Assemblea della "CNA Provinciale di L'Aquila" e rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide su qualunque controversia che insorga tra i singoli associati o tra essi e gli organi dirigenti, tra la "CNA Provinciale di L'Aquila" e le altre strutture in cui si articola ai sensi del terzo comma dell'art. 1, ovvero tra le medesime strutture, in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA di cui all'art. 8.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla "CNA Provinciale di L'Aquila".

Il collegio dei garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni. Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio

Il Collegio può essere adito dagli organi e da ogni singolo associato. Avverso pronunce emesse dal Collegio dei Garanti della "CNA Provinciale di L'Aquila" può essere adito in sede di appello il Collegio Nazionale dei Garanti.

#### **Art. 18 - Cumulo delle cariche**

Si rinvia al Regolamento interno la individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche sia all'interno del sistema CNA, che nella rappresentanza della CNA in enti ed istituzioni.

## **Art. 19 - Incompatibilità**

In ottemperanza all'articolo 26 dello Statuto della CNA Nazionale, si stabilisce quanto segue:

il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della "CNA Provinciale di L'Aquila", di Presidente e di membro della Presidenza delle articolazioni di cui al terzo comma dell'Art. 1, lettere a), b), c) e d) del presente Statuto è incompatibile con l'assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.

Presidenti, Vicepresidenti e componenti dei suddetti organi decadono immediatamente ed automaticamente dagli stessi in conseguenza dell'assunzione di tali incarichi o candidature.

Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l'estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore.

Le figure di vertice sopraelencate sono inoltre incompatibili con l'appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi di partiti politici a tutti i livelli.

L'eventuale successivo venir meno delle condizioni di incompatibilità consente agli organi competenti il ripristino del ruolo, purché sia trascorso almeno un anno dal momento in cui sono venute meno le suddette condizioni di incompatibilità.

## **TITOLO V**

### **Articolazioni della "CNA Provinciale di L'Aquila"**

#### **Art. 20 – Articolazioni territoriali: la CNA Provinciale di L'Aquila**

L'articolazione territoriale della "CNA Provinciale di L'Aquila" è costituita, ai sensi dell'Art. 1, 3° comma, lettera a) del presente Statuto, dall'intero territorio della Provincia di L'Aquila, la quale può articolarsi in sedi zonali su decisione dei propri organi dirigenti;

Nelle articolazioni territoriali e nelle sedi zonali si realizza la partecipazione diretta dell'associato alla vita associativa della CNA e si perseguono gli scopi e i fini della Associazione.

La CNA Provinciale di L'Aquila e le sue sedi zonali promuovono l'aggregazione associativa sul territorio, operano per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell'informazione agli associati sulla azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA, erogano servizi,

promuovono attività culturali, ricreative e del tempo libero, sviluppano attività di rappresentanza politico-sindacale nei confronti di istituzioni ed enti nell'intero ambito provinciale.

## **Art. 21 – Le Unioni della “CNA Provinciale di L’Aquila”**

Le Unioni della CNA Provinciale di L’Aquila sono costituite da tutti gli associati alla CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Ciascuna Unione può articolarsi al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare e rappresentare specifici ambiti di interesse interni all’Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Le Unioni della CNA Provinciale di L’Aquila si dotano dei seguenti organi elettivi, rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati:

- Assemblea;
- Direzione;
- Presidenza;
- Presidente.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all’Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Le Assemblee di ciascuna Unione della CNA Provinciale di L’Aquila si riuniscono ogni quattro anni e concorrono ad eleggere i componenti l’Assemblea della “CNA Provinciale di L’Aquila”.

Ognuna delle Assemblee si riunisce ogni quattro anni per:

- a) eleggere il Presidente la Presidenza e la Direzione dell’Unione Provinciale, garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all’Unione;
- b) eleggere i rappresentanti dell’Unione Provinciale al Consiglio Regionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Regionale.

Il mandato dei Presidenti delle Unioni ha la durata di quattro anni; i Presidenti possono restare in carica per non più di due mandati pieni e consecutivi. Il Presidente di ciascuna Unione è membro di diritto dell’Assemblea della “CNA Provinciale di L’Aquila”.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente della CNA Provinciale di L’Aquila.

Il Presidente della CNA Provinciale di L’Aquila, può delegare ad ognuna delle Unioni ed al rispettivo Presidente di:

- a) rappresentare gli interessi degli associati nell'ambito dell'Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
- b) rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
- c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare accordi territoriali dei rispettivi mestieri e/o settori;
- d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa della Presidenza della "CNA Provinciale di L'Aquila";
- e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale, in accordo con la Presidenza della CNA provinciale.

Il Presidente della "CNA Provinciale di L'Aquila", per giustificati motivi e su conforme parere della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di ciascuna Unione.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo del Presidente/legale rappresentante della "CNA Provinciale di L'Aquila", il quale opera su mandato dei relativi organi. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della "CNA Provinciale di L'Aquila", anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la "CNA Provinciale" impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

## **Art. 22 - I raggruppamenti di interesse**

La CNA Provinciale di L'Aquila promuove l'organizzazione di raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.

Il Presidente di ciascun raggruppamento di interesse è membro di diritto dell'Assemblea della CNA provinciale e della Direzione della "CNA Provinciale".

## **Art. 23 - CNA Pensionati**

La CNA Provinciale di L'Aquila promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l'organizzazione di CNA Pensionati.

Il Presidente di CNA Pensionati è membro di diritto della Assemblea e della Direzione della "CNA provinciale".

## **TITOLO VI**

### **Autonomia finanziaria-bilanci**



## **Art. 24 - Fondo Comune**

Il Fondo Comune della "CNA Provinciale di L'Aquila" è costituito dalle quote associative annuali ordinarie, integrative, straordinarie, versate dagli associati e dal complesso dei beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali destinate al Fondo Comune sono approvate dalla Direzione, su proposta della Presidenza, nella riunione in cui viene discusso il bilancio preventivo.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge (TUIR, art. 111, comma 4-quinquies, lettera a).

## **Art. 25 - Autonomia Finanziaria**

La "CNA Provinciale di L'Aquila" ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.

I creditori della "CNA Provinciale di L'Aquila" possono far valere i propri diritti solo sul Fondo Comune costituito ai sensi del precedente art. 24.

## **Art. 26 - Bilanci**

Gli organi competenti della "CNA Provinciale di L'Aquila" approvano i bilanci consuntivi e preventivi, che vengono redatti osservando il principio della competenza e sulla base dello schema unico di bilancio predisposto dalla CNA Nazionale.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il mese di novembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio; ad esso deve essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.

Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l'obiettivo del pareggio di bilancio.

## **ART. 27 – Piano Strategico**

Il Piano Strategico, di durata poliennale, con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

La C.N.A. Provinciale di L'Aquila adotta il piano strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con le unioni e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al

sistema CNA. In particolare, le Unioni partecipano alla definizione del piano strategico.

## TITOLO VII

### Enti Confederali

#### **Art. 28 - EPASA**

La "CNA Provinciale di L'Aquila" si avvale dell'Ente confederale EPASA, legalmente riconosciuto in forza del Decreto Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21/4/71, di cui all'art. 27 dello Statuto nazionale della CNA, per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla CNA, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini aventi la sede della loro impresa ovvero il loro domicilio nel territorio della provincia di L'Aquila, nelle materie previdenziali, sanitarie e di tutela ed assistenza sociale.

la Direzione della "CNA Provinciale di L'Aquila" potrà distaccare propri dipendenti presso la sede provinciale e le sedi territoriali dell'EPASA, anche con funzioni di direttore.

#### **ART.29 - Ente Confederale di Istruzione Professionale per l'Artigianato e le Piccole Imprese Provinciale (E.C.I.P.A.)**

La Confederazione promuove l'Ente Confederale di Istruzione Professionale per l' Artigianato e le Piccole Imprese ( E.C.I.P.A. ).

L'Ente è costituito al fine di realizzare, nell'ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e internazionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all'imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

La Direzione della CNA nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore Generale, i componenti il Collegio dei Revisori dell'Ente medesimo.

La Direzione della CNA approva lo Statuto dell'E.C.I.P.A. Provinciale e decide in merito ad eventuali modifiche dello stesso.

L'Ente è dotato di autonomia economica, finanziaria e patrimoniale. Le sue entrate sono costituite da contributi erogati direttamente dalla CNA Provinciale e da altre risorse scaturite dallo svolgimento delle proprie attività, nonché da lasciti ed altre somme a qualsiasi titolo acquisite.

### Norme finali

#### **Art. 30 - Scioglimento della "CNA Provinciale di L'Aquila".**

Lo scioglimento della "CNA Provinciale di L'Aquila" può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai 3/4 dei presenti.

In caso di scioglimento per qualunque causa della "CNA Provinciale di L'Aquila", l'intero patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 31 - Revoca dell'adesione al sistema CNA**

La revoca dell'adesione della "CNA Provinciale di L'Aquila" al sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi degli associati alla associazione medesima, con un preavviso di almeno un anno prima dell'attuarsi giuridico formale dell'evento.

#### **Art. 32 - Entrata in vigore dello Statuto; regolamento della "CNA Provinciale di L'Aquila".**

Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.

Entro 90 giorni dall'approvazione del presente statuto, la direzione provinciale della CNA dovrà approvare il regolamento.

#### **Art. 33 – Rinvio Legislativo**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 34 - Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti.**

Il presente Statuto della "CNA Provinciale di L'Aquila" abroga ogni precedente similare normativa.

Nell'approvare il presente Statuto, l'Assemblea della "CNA Provinciale di L'Aquila" attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell'Assemblea medesima, Sig....., espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.

## **1 - Ammissione nel sistema CNA**

Il presente Statuto della "CNA Provinciale di L'Aquila" sarà rimesso entro il 30 ottobre 2005 alla Direzione Nazionale della CNA, la quale esprimerà il parere vincolante in ordine ai requisiti di ammissione nel sistema CNA e le eventuali proposte di modifica.

Nell'ipotesi di mancata adozione o adeguamento del presente statuto alle suddette proposte di modifica, la "CNA Provinciale di L'Aquila" riconosce fin d'ora alla Direzione Nazionale della CNA il diritto di nominare un Commissario, con il compito di provvedere a tutti gli incumbenti necessari al fine di consentire la partecipazione di pieno diritto della "CNA Provinciale di L'Aquila" al sistema CNA.

## **2 - Articolazioni territoriali.**

Con l'approvazione del presente Statuto vengono riconosciute le sottoelencate articolazioni territoriali che compongono la "CNA Provinciale di L'Aquila":

- CNA Provinciale, sede zonale in Capestrano.

## **3 – Le Unioni**

Si da atto che al momento dell'approvazione del presente statuto le Unioni costituite nell'ambito della "CNA Provinciale di L'Aquila" sono limitate alla CNA FITA. Ciò in considerazione della scelta precedentemente operata di gestire gli interessi delle vecchie federazioni di mestiere in un ambito territoriale regionale data l'esigua dimensione territoriale della nostra provincia.

La CNA Provinciale di L'Aquila si impegna ad avviare la discussione in tempi brevi per la costituzione delle Unioni Provinciali nell'ambito dello schema approvato dalla CNA Nazionale.

## **4 – I raggruppamenti di interesse.**

Si da atto che al momento dell'approvazione del presente statuto non ci sono raggruppamenti di interesse costituiti nell'ambito Provinciale di L'Aquila.

La CNA Provinciale si impegna ad avviare la discussione in tempi brevi per la costituzione dei seguenti raggruppamenti di interesse: Giovani Imprenditori, CNA Impresa Donna, CNA InProprio, CNA Piccola e Media Industria.

Fino alla definizione di nuove regole statutarie o regolamentari, i raggruppamenti di interesse agiranno facendo riferimento alle norme e/o prassi attualmente in essere.

## **CODICE ETICO DEL SISTEMA CNA**

Riconoscendosi pienamente nei principi e nei valori sanciti dalla Costituzione repubblicana e in un'economia di libero mercato e ponendosi l'obiettivo di contribuire alla crescita economica, civile e democratica del Paese a partire dalle realtà in cui opera, la CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, intende perseguire l'affermazione di un codice etico del comportamento imprenditoriale e deontologico per gli associati, i dirigenti e i dipendenti della Confederazione.

In tal senso la CNA si pone come espressione di una identità etica collettiva ed impegna se stessa e le sue componenti:

gli imprenditori, anche pensionati, associati,

gli imprenditori, anche pensionati, che rivestono incarichi associativi,

gli imprenditori, anche pensionati, che rappresentano la CNA in organismi esterni,

i dipendenti della Confederazione,

ad adottare modelli di comportamento ispirati alla autonomia, integrità, eticità ed a sviluppare le azioni conseguenti.

Tale sistema, dal singolo associato ai massimi livelli di rappresentanza, dovrà essere compartecipe e coinvolto nel perseguimento degli obiettivi e nel rispetto delle relative modalità, in quanto ogni singolo comportamento, non eticamente corretto, non solo provoca negative conseguenze nell'ambito associativo, ma danneggia l'immagine dell'intera categoria presso la pubblica opinione ed i pubblici poteri. L'eticità dei comportamenti non è valutabile solo nei termini di stretta osservanza delle norme di legge e dello Statuto. Essa si fonda sulla convinta adesione a porsi, nelle diverse situazioni, ai più elevati standard di comportamento.

## **ASSOCIATI**

Nel far parte del sistema CNA gli associati si impegnano a tenere conto, in ogni loro comportamento professionale e associativo, delle ricadute di tale comportamento sull'intera imprenditoria e sull'intero sistema. Essi pertanto si impegnano

### **1) come imprenditori:**

- ad applicare leggi e contratti di lavoro, a comportarsi con correttezza nei confronti dei propri collaboratori favorendone la crescita professionale e salvaguardandone la sicurezza sul lavoro; .
- a mantenere un atteggiamento rispettoso della libera concorrenza e dei diritti dei consumatori;
- a mantenere rapporti ispirati a correttezza ed integrità con la Pubblica Amministrazione, i partiti politici e con tutte le istituzioni della vita sociale;

- a considerare la tutela dell'ambiente e la prevenzione di ogni forma di inquinamento con impegno costante.

## **2) come associati:**

- a partecipare alla vita associativa;
- a contribuire alle scelte associative in piena autonomia da pressioni interne ed esterne, avendo come obiettivo prioritario l'interesse dell'intera categoria e della Confederazione;
- ad instaurare e mantenere un rapporto associativo che escluda la possibilità di rapporti associativi con Organizzazioni concorrenti o conflittuali e a comunicare, preventivamente all'Associazione di appartenenza altre diverse adesioni;
- a rispettare le delibere e gli orientamenti che la Confederazione, ai diversi livelli e ambiti associativi, prende nelle diverse materie e ad esprimere le proprie personali opinioni preventivamente nelle sedi preposte del dibattito interno, evitando di partecipare ad incontri e riunioni tendenti a preconstituire orientamenti degli organi, salvaguardando l'autonomia ed il rispetto della correttezza del rapporto anche con chi esprime posizioni diverse;
- ad informare tempestivamente la Confederazione di ogni situazione suscettibile di modificare il proprio rapporto con altri imprenditori e/o con la Confederazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto;
- a tutelare la reputazione e l'immagine della Confederazione e dei suoi dirigenti in ogni sede in cui venga messa in discussione.

## **VERTICI ASSOCIATIVI**

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza ad ineccepibili comportamenti personali, professionali ed associativi.

I candidati si impegnano a fornire alle istanze competenti tutte le informazioni necessarie e richieste.

I nominati si impegnano a:

- assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, la Confederazione e il mondo esterno, senza valersene per vantaggi diretti o indiretti;
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, lealtà e senso di responsabilità nei confronti degli associati e delle istituzioni prescindendo dalle personali opzioni-politiche nel corso dell'incarico;
- seguire le direttive della Confederazione contribuendo al dibattito nelle sedi proprie, ma mantenendo l'unità del sistema verso il mondo esterno;
- fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle proprie cariche;
- rapportarsi con gli associati con uguale dignità, a prescindere dalle loro dimensioni imprenditoriali e dal settore di appartenenza;

- mantenere con le forze politiche, le Istituzioni e gli enti sociali ed economici un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo informazioni corrette per la definizione dell'attività legislativa ed amministrativa;
- coinvolgere, effettivamente gli organi deliberanti della Confederazione e dei suoi ambiti associativi, per una gestione partecipata ed aperta alle diverse istanze;
- rimettere il proprio mandato qualora per motivi personali, professionali od oggettivi la loro permanenza possa essere dannosa per l'immagine dell'imprenditoria e della Confederazione;
- non concorrere a lavori commissionati dalla Confederazione.

Si impegnano, inoltre, a far sì che qualunque tipo di compenso economico (indennità o rimborso spese) derivante da incarichi associativi abbia carattere di documento pubblico accessibile a tutti gli associati.

## **RAPPRESENTANTI ESTERNI**

Vengono scelti fra gli associati o, fra quanti possano essere più utili alla Confederazione, fra esperti, secondo criteri di competenza e di indipendenza, su delibera degli organi competenti, secondo lo Statuto.

I rappresentanti si impegnano:

- a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente designante e degli imprenditori associati, nel rispetto degli orientamenti che la Confederazione deve loro fornire;
- all'informativa costante sullo svolgimento del loro mandato;
- ad assumere gli incarichi non con intenti remunerativi o altro interesse personale;
- a rimettere il mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità od impossibilità di una partecipazione continuativa o comunque su richiesta della Confederazione;
- ad informare la Confederazione e concordare con essa ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente in cui si è stati designati.

Il codice etico della CNA è applicabile ai funzionari e dipendenti della Confederazione ed ha valore di codice deontologico nelle parti che sono compatibili con la condizione di dipendente, indipendentemente dagli obblighi derivati dal contratto di lavoro.

